

Allegato "A" al n.56675/25786 Repertorio

S T A T U T O

DELLA FONDAZIONE LEMINE

**Art. 1**

**Costituzione**

1. E' costituita una **Fondazione** di partecipazione denominata "**Lemine**", con sede in Almenno San Bartolomeo, via San Tomé, civico n.2.
2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
4. La denominazione della Fondazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività.
5. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

**Art. 2**

**Scopi**

1. La Fondazione ha lo scopo di favorire:
  - lo studio della storia, dei beni culturali e storico-artistici, dei fenomeni sociali e delle forme di espressione della cultura dell'area storica degli Almenno e più in generale della Valle Imagna e delle altre aree circostanti, con particolare riferimento allo studio, alla salvaguardia e alla valorizzazione delle testimonianze romaniche;
  - la tutela e la valorizzazione delle peculiarità ambientali, agricole e paesaggistiche del territorio sopra descritto;
  - l'utilizzo e la valorizzazione di tutto quanto sopra per la promozione turistica, economica e sociale delle realtà interessate.
2. La Fondazione, quindi, coerentemente con quanto sopra, intende ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti ed eventi di qualsiasi genere.
3. Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione intende promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali e con personalità, istituzioni culturali italiane e straniere, che possano contribuire alla realizzazione delle attività gestite.
4. Tali finalità potranno venire perseguite e proseguite dalla Fondazione anche in modalità virtuale avvalendosi di moderne e avanzate strutture digitali multimediali.

**Art. 3**

**Attività strumentali, accessorie e connesse**

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro, direttamente o in collaborazione con altri organismi pubblici o privati competenti:
  - a) porre in essere tutte le attività ritenute necessarie alla realizzazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecu-

tivi concernenti le sue finalità statutarie, approvati dai competenti organi della Fondazione stessa e coordinando la propria attività con i competenti organi della Pubblica Amministrazione coinvolti, a qualsiasi titolo, nonché provvedere alla stipulazione di convenzioni, contratti e altri accordi eventualmente necessari;

b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti;

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività strumentali al raggiungimento degli scopi;

e) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione di qualsiasi genere di monumenti, beni culturali, musei, biblioteche, archivi e connesse strutture;

f) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

g) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano attività strumentali al perseguimento degli scopi statutari;

h) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, mostre ed esposizioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;

i) istituire premi e borse di studio;

l) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici e culturali, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;

m) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;

n) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative;

o) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività di carattere commerciale nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, turistico, del merchandising, anche per il tramite di en-

ti all'uopo costituiti secondo la legge italiana;

p) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione di uffici di informazione e accoglienza turistica;

q) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Art. 4**

##### **Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori e dai Fondatori;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### **Art. 5**

##### **Fondo di Gestione**

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) dalla quota annuale versata dai soci, così come determinata dal Consiglio d'Indirizzo, che verrà aggiornata ogni tre anni;

c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati senza espressa destinazione a incremento del patrimonio;

e) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici senza espressa destinazione a incremento del patrimonio;

f) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti;

g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

3. I Fondatori Promotori, i Fondatori e i Partecipanti che versano contributi al fondo di gestione, qualora lo desiderino, possono vincolare la destinazione di tali contributi al perseguimento di obiettivi specifici o alla realizzazione di

progetti specificamente individuati.

#### **Art. 6**

##### **Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 30 novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 giugno.

4. Copia del bilancio approvato e copia della relazione del Revisore dei Conti devono essere inviate ai Fondatori Promotori.

5. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile dettati in tema di società di capitali, ove compatibili.

6. Qualora i proventi della Fondazione superino per due anni consecutivi l'ammontare di un milione di euro, il bilancio di esercizio dovrà essere certificato da società di revisione che verrà designata dall'organo amministrativo.

7. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

8. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

9. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dal Direttore della Fondazione, laddove nominato, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

10. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

11. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

12. Il Comitato di Gestione della Fondazione può istituire fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento od autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. Detti fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione anche nei documenti contabili di bilancio della Fondazione.

**Art. 7****Membri della Fondazione**

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti.

**Art. 8****Fondatori Promotori e Fondatori**

1. Sono Fondatori Promotori:

Associazione Museo San Tomè degli Almenno - Centro Studi Romanico Lombardo - Antenna Europea del Romanico,  
Comune di Almenno San Bartolomeo,  
Comune di Almenno San Salvatore,  
Comunità Montana Valle Imagna.

Si precisa che, in caso di cessazione di uno dei Fondatori Promotori, i restanti Fondatori Promotori decideranno in ordine alla trasmissione del ruolo di Fondatore Promotore all'eventuale soggetto che ne erediti le funzioni e il ruolo.

2. Assumono la qualifica di Fondatore le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche o private, singole od associate che si sono impegnate a sostenere economicamente la Fondazione per almeno un triennio con il versamento della quota stabilita dal Consiglio di Indirizzo ai sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera b; la qualifica di Fondatore ha durata triennale e può essere rinnovata. L'eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Fondatore previsti dal presente Statuto.

**Art. 9****Partecipanti**

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo oppure mediante l'effettuazione di una prestazione in favore della Fondazione.

2. I Partecipanti potranno destinare i propri contributi a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

**Art. 10****Fondatori e Partecipanti**

1. Possono essere nominati Fondatori e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni anche aventi sede all'estero, a con-

dizione di reciprocità, ove richiesto.

2. L'ammissione è deliberata all'unanimità dai Fondatori Promotori su proposta del Consiglio di Indirizzo.

#### **Art. 11**

##### **Esclusione e recesso**

1. Il Consiglio di Indirizzo delibera, con le modalità di cui al successivo art. 14, comma 13, lettera d, l'esclusione di Fondatori e di Partecipanti per grave e/o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto entro la data che verrà stabilita annualmente dal Consiglio d'Indirizzo;
- condotta incompatibile ed in contrasto con gli obiettivi statutari della Fondazione.

2. I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere, mediante preavviso notificato al Presidente, dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

3. I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

4. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

#### **Art. 12**

##### **Organi della Fondazione**

1. Nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo, sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Comitato di Gestione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- i Dipartimenti operativi;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- il Revisore dei Conti;
- il Collegio dei Partecipanti.

2. Gli organi della Fondazione durano in carica tre anni e comunque sino all'insediamento dei nuovi organi, valendo a tal fine il principio della "prorogatio".

3. Il Presidente, il Direttore e i componenti degli organi collegiali possono essere revocati dai soggetti che li hanno nominati: se nominati prima del termine triennale, restano in carica sino a tale scadenza.

4. Ai componenti degli organi collegiali della Fondazione non è corrisposto alcun compenso, indennità o gettone di presenza.

#### **Art. 13**

##### **Consiglio di Indirizzo**

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile di membri, comunque non inferiore a tre.

2. La composizione è la seguente:

a) un membro in rappresentanza di ciascuno dei Fondatori Promotori;

b) uno nominato da ciascun Fondatore;

c) un rappresentante del Collegio dei Partecipanti.

3. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità, revoca o decadenza. In caso di cessazione di tutti i membri rappresentanti i Fondatori Promotori, l'intero Consiglio s'intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

4. Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive dell'organo collegiale, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Indirizzo deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i.

5. Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Comitato di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

6. In particolare provvede a:

a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività;

b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo presentati dal Comitato di Gestione;

c) determinare il numero dei componenti, nonché provvedere alla nomina dei membri del Comitato di Gestione;

d) nominare il Presidente della Fondazione ed un Vice Presidente; il Presidente, quando eserciti anche le funzioni di Direttore, deve essere in possesso di titolo di studio e qualifiche professionali adeguate;

e) approvare i regolamenti proposti dal Comitato di Gestione;

f) individuare i Dipartimenti operativi della Fondazione e/o accorpate quelli esistenti;

g) fissare i criteri ed i requisiti per acquisire le qualifiche di Partecipante;

h) procedere alla nomina dei Partecipanti;

i) deliberare eventuali modifiche statutarie;

j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio ai sensi dello Statuto;

k) nominare, in caso lo ritenga opportuno e necessario, un Direttore, determinandone funzioni, retribuzione, natura del rapporto di collaborazione e durata dell'incarico;

l) determinare il compenso del Revisore dei Conti;

m) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

#### **Art. 14**

##### **Convocazione e quorum**

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi

membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di motivate ragioni di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

2. Alla prima convocazione per l'insediamento del Consiglio, provvede il Consigliere anagraficamente più anziano.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

5. Nel caso di loro assenza o impedimento, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori Promotori.

6. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

7. Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

8. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

9. Le deliberazioni sono assunte di norma con il voto favorevole della maggioranza dei punti/voto assegnati.

10. I punti voto in disponibilità del Consiglio di Indirizzo, a partire dall'atto costitutivo della Fondazione, sono suddivisi tra i Fondatori Promotori e i Fondatori in proporzione alla contribuzione complessiva storicizzata di ciascuno di essi al fondo di gestione della Fondazione tramite i versamenti delle quote annuali di cui sopra all'art. 5, comma 1, lettera b.

11. L'attribuzione dei punti voto, salvo quanto disposto in via transitoria all'art. 27, comma 2, è aggiornata e approvata periodicamente almeno una volta all'anno, contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo, dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Comitato di Gestione.

12. Al rappresentante del Collegio dei Partecipanti nel Consiglio di Indirizzo, una volta insediato, è attribuito un nu-



mero di punti voto pari al 5 % dei punti voto totali.

13. Per le deliberazioni concernenti:

- a. la nomina del Presidente e del Vice Presidente,
- b. la determinazione del numero dei componenti, nonché la nomina dei membri del Comitato di Gestione,
- b. la nomina, quando sia ritenuta opportuna e necessaria, del Direttore,
- c. l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo,
- d. l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti di cui al precedente art. 11,

il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del sessanta per cento dei punti/voto assegnati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei punti/voto assegnati.

14. Per le deliberazioni concernenti:

- a. l'approvazione delle modifiche statutarie,
  - b. lo scioglimento della Fondazione,
- la riunione del Consiglio di Indirizzo è considerata valida con la presenza del 75 % dei punti voto assegnati e della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole del 75 % dei punti voto assegnati e il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori Promotori.

15. Nel caso delle deliberazioni di cui ai punti a) ed b) del precedente punto 14 il Presidente dà comunicazione documentata trenta giorni prima della convocazione dal Consiglio di Indirizzo ai soggetti Fondatori Promotori.

16. I documenti pervenuti alla Fondazione e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

#### **Art. 15**

##### **Comitato di Gestione**

1. Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente della Fondazione e da almeno due e fino a sei dai membri nominati dal Consiglio di Indirizzo; essi restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rinnovabili.

2. La veste di membro del Consiglio di Indirizzo è compatibile con quella di membro del Comitato di Gestione.

3. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da parte del Consiglio di Indirizzo.

4. Il membro del Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive dell'organo collegiale, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Indirizzo deve provvedere non appena possibile alla nomina di altro/i

Consigliere/i.

5. Il Comitato di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo. In particolare il Comitato di Gestione provvede a:

- a. predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- b. proporre e predisporre regolamenti da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- c. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- d. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- e. proporre l'individuazione di eventuali nuovi Dipartimenti operativi della Fondazione e/o l'accorpamento e/o lo scioglimento degli esistenti.

6. Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato di Gestione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al presidente sia ai singoli componenti il Comitato stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

#### **Art. 16**

##### **Convocazione e quorum**

1. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di motivate ragioni di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

4. Nel caso di loro assenza o impedimento di entrambi, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età.

5. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

6. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei membri.

7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

#### **Art. 17**

##### **Presidente**

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione, è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è rinnovabile per non più di quattro mandati.

2. Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi.

3. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

4. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Comitato di Gestione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti.

5. Il Presidente promuove in particolare ogni tipo di iniziativa volta ad assicurare la disponibilità di adeguate risorse economiche e finanziarie a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

6. E' compito del Presidente, sentito il Direttore, stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione.

7. In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente.

8. Il Presidente può esercitare anche la funzione di Direttore della Fondazione, se così è deciso dal Consiglio di Indirizzo, a condizione che sia in possesso dei requisiti prescritti (art. 18, comma 1 del presente Statuto): relativamente all'esercizio di tale funzione non si applica quanto disposto nel precedente comma 7.

9. Egli può delegare parte delle proprie responsabilità e dei propri poteri al Vice Presidente o ad altri membri del Comitato di Gestione, nonché nominare procuratori speciali o per una serie di affari, sempre nell'ambito delle competenze conferitegli.

10. L'incarico del Presidente può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

#### **Art. 18**

##### **Direttore**

1. Il Direttore è nominato da Consiglio di Indirizzo tra persone in possesso di diploma di laurea e dotate di specifica e comprovata esperienza nella gestione di fondazioni o enti affini, di rilevanza territoriale ed economica aventi scopi culturali nonché nella gestione delle attività strumentali, accessorie e connesse contemplate nel presente Statuto. Il Direttore deve inoltre dimostrare il possesso di una buona conoscenza di almeno una lingua straniera. La delibera di no-

mina del Direttore deve far constatare la presenza dei requisiti posseduti.

2. E' responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione.

3. Sovrintende allo svolgimento dell'attività della Fondazione e provvede, in particolare, a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, nonché a presentare al Comitato di Gestione i progetti di bilancio preventivo e consuntivo.

4. Il Direttore ha il compito di gestire la Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio proposti dal Comitato di Gestione e approvati dal Consiglio di Indirizzo; svolge inoltre compiti di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione.

5. In particolare, il Direttore cura le pubbliche relazioni a nome della Fondazione e promuove le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione per la realizzazione delle singole iniziative della Fondazione.

6. Il Consiglio di Indirizzo, qualora lo ritenga opportuno e necessario, può non procedere alla nomina di un Direttore e affidare al Presidente lo svolgimento delle funzioni di Direttore, a condizione che il Presidente sia in possesso di tutti i requisiti di cui sopra al comma 1.

#### **Art. 19**

##### **I Dipartimenti operativi**

1. La struttura organizzativa della Fondazione si articola in Dipartimenti operativi corrispondenti ciascuno ad una macroarea di attività.

2. I Dipartimenti operativi dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal Direttore.

3. La costituzione, l'accorpamento o la soppressione dei Dipartimenti operativi viene proposta dal Comitato di Gestione, sentito il Direttore, e viene deliberata dal Consiglio di Indirizzo.

#### **Art. 20**

##### **Comitato Tecnico-Scientifico**

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è un organo di consulenza tecnica e scientifica che coadiuva il Direttore nel delineare, attuare e verificare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali.

2. Esso è presieduto dal Direttore ed è composto da persone di comprovata esperienza e specchiata professionalità in uno o più degli ambiti operativi della Fondazione.

3. Salvo motivate eccezioni, i membri del Comitato Tecnico-Scientifico devono essere laureati.

4. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico sono nominati

dal Comitato di Gestione su proposta del Direttore.

5. Tra i membri del Comitato Tecnico-Scientifico il Direttore designa un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 21**

##### **Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali dei Conti. Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla sua nomina e può essere riconfermato.

#### **Art. 22**

##### **Collegio dei Partecipanti**

1. Il Collegio dei Partecipanti è costituito da tutti i Partecipanti alla Fondazione o dai loro legali rappresentanti pro tempore, se persone giuridiche pubbliche o private.

2. Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione stessa.

3. Si riunisce almeno una volta ogni 12 mesi su iniziativa del Presidente o di un numero di Partecipanti che corrisponda ad almeno un quinto del numero complessivo dei Partecipanti. Possono essere utilizzate anche forme di partecipazione quali la videoconferenza dedicata o tramite apparecchiature tecnologiche che consentano ai soggetti siti in diverse sedi di intervenire. Le riunioni possono anche essere sostituite da una consultazione scritta condotta negli stessi modi e con le stesse condizioni fissate per il Comitato di Gestione nel precedente art. 16.

Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

5. Il Collegio dei Partecipanti nomina il proprio rappresentante in seno al Consiglio di Indirizzo e formula a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, di propria iniziativa su richiesta del Presidente della Fondazione o del Direttore (quando il Consiglio di Indirizzo ne abbia nominato uno), pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

#### **Art. 23**

##### **Scioglimento**

1. La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi e in ogni caso accertata la volontà di tutti i Fondatori Promotori:

- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo socio-culturale.

2. In ogni caso di scioglimento, estinzione e trasformazione, i beni mobili od immobili affidati in comodato d'uso alla Fondazione ovvero anche in diritto di superficie o altre forme di diritti reali da parte di soggetti pubblici, torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti.

#### **Art. 24**

##### **Clausola di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente in materia.

#### **Art.25**

##### **Liquidatore**

1. In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di indirizzo, con la maggioranza dei due terzi dei punti voto, nominerà uno o più liquidatori.

#### **Art.26**

##### **Devoluzione del patrimonio**

1. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo della Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre fondazioni od ad associazioni che perseguono scopi di utilità sociale o di pubblica utilità.

#### **Art.27**

##### **Norma Transitoria**

1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

2. Fino all'approvazione del primo bilancio consuntivo, l'attribuzione dei punti voto in seno al Consiglio di Indirizzo sarà stabilita in sede di atto costitutivo e aggiornata dal Consiglio medesimo ad ogni ulteriore contribuzione e a ogni ingresso successivo di componenti ai sensi del presente Statuto.

Firmato Alberto Barzanò

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)